

Regolamento per l'installazione di manufatti tipo "dehors" per locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 1

OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico e privato di elementi di arredo tipo "dehors", annessi a locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fatta salva la normativa di settore relativa ai circoli privati.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per "dehors" il manufatto coperto con consistenza volumetrica formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, con le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 10.
3. L'elemento di arredo "dehors", come sopra definito, deve essere caratterizzato da "precarietà e facile rimovibilità", e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e inoltre, nel caso di installazione su suolo pubblico, alla concessione del suolo stesso. Conseguentemente esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande.
4. Qualunque manufatto con consistenza volumetrica realizzato in difformità rispetto a quanto previsto dal successivo art. 10, o con finalità diverse da quelle previste dal comma 3 del presente articolo, è normato dalla disciplina edilizia ordinaria.

Art. 2

CRITERI GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DEI "DEHORS"

1. Il titolare di locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico un "dehors", deve ottenere dal Comune la relativa e preventiva concessione di occupazione dello stesso.
2. In presenza di vincoli di tutela previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, anche nel caso in cui il "dehors" venga installato nell'ambito e/o in prossimità del bene vincolato.
3. Tutti gli elementi che costituiscono il "dehors", in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante bullonature.

Art. 3

CARATTERISTICHE E LIMITI PER IL POSIZIONAMENTO DEL "DEHORS"

1. Il "dehors" deve essere posizionato di norma in adiacenza al locale di cui costituisce arredo o, per motivate esigenze, nelle immediate vicinanze. Qualora lo stesso interessi aree antistanti negozi, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, deve essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Nel caso di "dehors" collocato nel raggio di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà è comunque necessario il nulla osta del proprietario interessato.
2. Il "dehors" deve essere posizionato nel rispetto delle procedure e secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale di polizia urbana nonché nel rispetto del vigente codice della strada. In ogni caso non deve impedire la visibilità al traffico veicolare e non interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.
3. I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento pioggia ecc.).

Art. 4

PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I "DEHORS"

All'interno della sagoma dei "dehors" sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari non luminosi aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio.

Art. 5

LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL "DEHORS"

1. Nel posizionamento dei "dehors" devono essere preferibilmente evitate interferenze con reti tecnologiche esistenti. Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona occupata dagli stessi non dovranno essere presenti fosse biologiche, pozzi neri, fosse settiche e pozzetti di ispezione non forniti di chiusura idraulica.
2. In ogni caso il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative su impianti, immobili o infrastrutture.

Art. 6

DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL “DEHORS”

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo le modalità indicate dai competenti servizi OO.PP. e Polizia Municipale.

Art. 7

MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI “DEHORS”

1. Tutte le componenti dei “dehors” devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Art. 8

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, REVOCA E GARANZIE PER IL RIPRISTINO

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico costituisce titolo per l'installazione dei “dehors” ed è rilasciata nel rispetto del vigente regolamento di polizia urbana e del vigente codice della strada, con particolare attenzione alla fruibilità pedonale degli spazi residui.
2. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per il “dehors” non sia rinnovata o venga revocata o nel caso in cui l'installazione dello stesso venga effettuata in maniera difforme dal presente regolamento, la struttura deve essere completamente rimossa e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario entro gg 10 dalla scadenza o revoca dell'autorizzazione all'occupazione o dalla comunicazione dell'accertata difformità.
3. A garanzia dell'obbligo di rimozione il titolare della concessione di suolo pubblico dovrà stipulare prima dell'inizio lavori di installazione del manufatto apposita polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a favore del Comune finalizzata alla rimessa in pristino dell'area in via sostitutiva del soggetto inadempiente. L'importo della fideiussione sarà stabilito nell'ambito della definizione annuale delle tariffe comunali. In sede di prima applicazione sarà pari ad 30 €/mq di superficie occupata.
4. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i “dehors” può essere revocata o sospesa, oltre che nei casi previsti dal vigente regolamento di polizia urbana e dal vigente codice della strada, anche qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - b) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - c) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dall'art. 2, comma 2 del presente regolamento;
 - d) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - e) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
 - f) in caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 9

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PRIVATO CON “DEHORS”

1. L'installazione di strutture tipo “dehors” su suolo privato posto a confine o in prossimità di spazi pubblici, è soggetta a nulla osta dei servizi viabilità e P.M. del Comune.
2. Il verificarsi anche di una sola delle condizioni di cui al precedente art. 8 commi 2 e 4 non riconducibili al caso di occupazione di suolo pubblico, comporta, previa diffida, l'obbligo della rimozione del “dehors” su suolo privato.

Art. 10

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI “DEHORS” E MODALITÀ DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Gli elementi di arredo con consistenza volumetrica, denominati “dehors”, non devono avere, in ogni caso, superficie coperta superiore a mq 40 per ogni attività con somministrazione di alimenti e bevande. Ferma restando tale superficie massima, in sede di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico dovrà essere valutata la

compatibilità della stessa, per consistenza e conformazione, con il contesto nel quale viene inserita e, quindi, eventualmente potrà essere rilasciata per in superficie inferiore.

2. Lo spazio coperto dal “dehors” deve essere delimitato da una pedana rialzata realizzata in materiale rimovibile e senza alcuna opera in muratura. La pedana potrà essere realizzata con struttura in legno o metallo e pavimentata con tavolato in legno o elementi metallici e dovrà essere conforme alla normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche.
3. La struttura coperta del “dehors” deve essere realizzata con struttura in legno o ferro con sezioni ridotte, copertura con tende in tessuto di colore chiaro e/o coppi e controcoppi, il tutto con soluzioni cromatiche adeguate al contesto e, nel caso di occupazione di suolo pubblico, non deve aggettare su area esterna a quella concessa. Sul perimetro del manufatto possono essere installati elementi di delimitazione con altezza max di 1,60 metri da terra, di cui la parte opaca non dovrà superare l'altezza di un metro. All'interno del centro storico le tipologie di strutture, materiali e colori dei “dehors” devono armonizzarsi con le facciate degli edifici più prossimi.
4. Non è ammessa la installazione di “dehors” nei percorsi porticati e nelle gallerie.
5. L'altezza massima dei manufatti, misurata al colmo della copertura, non potrà superare in ogni caso 3,50 metri.
6. All'interno degli stessi manufatti non dovranno essere installati impianti fissi di climatizzazione. Eventuali impianti per l'illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto traccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun fastidio.
7. I manufatti in argomento dovranno in ogni caso conciliarsi con l'impianto urbanistico circostante per quanto attiene le caratteristiche morfotipologiche e architettoniche prevalenti nel contesto.

Art. 11

PROCEDURE

1. L'installazione del “dehors” è subordinata a comunicazione preventiva all'Ufficio Tecnico Comunale, che potrà essere inoltrata, nel caso di occupazione di suolo pubblico, solo dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione.
2. Alla comunicazione di cui al punto precedente, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) elaborati progettuali completi di piante, prospetti e sezioni del manufatto, particolari costruttivi in scala adeguata e planimetria generale del contesto urbano circostante;
 - b) attestazione, a firma di tecnico abilitato, circa il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nelle costruzioni con particolare riferimento alla capacità di resistenza alle azioni degli agenti atmosferici;
 - c) polizza fideiussoria di cui al precedente art. 8 comma 3 (nel caso di occupazione di suolo pubblico);
 - d) foto inserimenti del “dehors” nell'area oggetto di intervento;
 - e) relazione descrittiva sui materiali e soluzioni cromatiche oltre che sugli impianti che si intendono installare all'interno del manufatto stesso.
 - f) eventuale autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 2 comma 2.
3. L'installazione del “dehors” deve comunque essere anticipatamente notificata al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Salerno.

Art. 12

SANZIONI

Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o in difformità dal relativo regolamento, nonché quelle derivanti dalla violazione di specifiche normative di settore, la violazione alle norme del presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Art. 13

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento, che costituisce allegato al vigente Regolamento Edilizio Comunale, entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande con strutture di qualsiasi tipo, su suolo pubblico e privato, comunque autorizzate e con caratteristiche difformi da quelle di cui al precedente art. 10, devono adeguarsi alla presente normativa entro 36 mesi dall'entrata in vigore della stessa.
3. Il mancato adeguamento entro i termini previsti comporta, anche nel caso di occupazione di suolo privato, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 8 comma 2 del regolamento.